

## Statuto

**Art. 1.** - È costituita in Napoli l'associazione politico-culturale denominata CAMPO LIBERO PER I DIRITTI E LE LIBERTA', con sede in Napoli. Trattasi di libera associazione senza scopo di lucro, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi dei diritti e delle libertà, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 3.** - L'associazione CAMPO LIBERO PER I DIRITTI E LE LIBERTA' non ha scopi di lucro e persegue scopi di utilità e promozione sociale legati in particolare all'impegno civile, all'iniziativa politica, alla partecipazione democratica, alla solidarietà, al progresso culturale e allo sviluppo sociale e la tutela dei diritti civili.

In linea con questi principi, l'associazione nasce dall'esigenza di persone che intendono riconciliarsi con la politica, interessate alla ricostruzione di un'alternativa nella quale i valori e la tradizione della Sinistra si incontrino e si valorizzino insieme ad altre idealità, culture e appartenenze politiche. Soggetti che da tempo si oppongono alla negazione dei diritti e delle persone, alla rapina del territorio e alla distruzione dei beni comuni, alla devastazione e mercificazione dell'ambiente, alla precarizzazione del lavoro, alle spinte corporative e violente che sempre più attraversano la nostra società.

- L'associazione considera temi fondamentali quelli dei diritti, dei beni comuni, della giustizia e delle libertà e ha tra i suoi obiettivi principali la promozione della democrazia, l'interesse pubblico, la giustizia sociale, l'ampliamento e la diffusione del benessere economico e sociale.
- L'associazione ha come principio guida la partecipazione intesa come condivisione, trasparenza, coinvolgimento dei cittadini nelle scelte collettive. Perché considera che l'unico modo per decidere e decidere meglio sia quello di confrontarsi apertamente sulle scelte che hanno conseguenze sulla comunità.
- L'associazione intende aprire cantieri di comunicazione soprattutto con quella parte di società attiva che da tempo si organizza in comitati, associazioni, cooperative, comunità resistenti, gruppi di altra economia, esperienze dal basso che si stanno già da tempo organizzando per riprendere voce e capacità di contare.

L'obiettivo è quello di costruire delle reti concrete tra le persone e creare una reale partecipazione nella realizzazione di un progetto politico condiviso, a partire dalle esperienze del movimento pacifista, della difesa dell'acqua pubblica, dei comitati per l'allargamento del sistema di garanzie dei lavoratori e delle organizzazioni che si sono impegnate nelle lotte antirazziste e per il mantenimento del sistema dei diritti sociali e civili.

In linea con questi principi l'associazione:

- vuole essere un laboratorio di idee da costruire con le persone;
- nasce tra cittadini che già condividono valori ma che hanno voglia di dividerne ancora di più e con più persone;

- si rivolge a cittadini che sentono il bisogno di legare la loro vita quotidiana a una rete di relazioni che permetta lo scambio di proposte utili a cambiare realmente e "dal basso" i nostri territori;
- propone a cittadini che vogliono realizzare il loro desiderio di cittadinanza attiva, forme conciliabili con i tempi di vita e modalità di partecipazione che conservino il calore di relazioni comunitarie;
- intende interloquire in modo critico con i partiti della Sinistra, condividendo l'analisi secondo cui questi hanno, in grossa parte, esaurito la loro capacità di rappresentanza, di confronto autonomo con le istituzioni e di radicamento nel territorio.

**Art. 4** - Possono aderire all'associazione tutte le persone che si riconoscono e accettano il presente statuto; il numero dei soci è illimitato. È condizione per l'adesione il versamento della quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Si possono prevedere soci fondatori e soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- eleggere gli organismi dirigenti ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di direzione dell'associazione.

**Art. 5** - Salvo il diritto di recesso, da comunicare per iscritto con invio di R.A. indirizzata al Presidente dell'Associazione, la decadenza dei soci avviene per il mancato rinnovo dell'iscrizione a cadenza annuale o per il mancato pagamento della quota associativa.

L'iscritto può essere espulso qualora il suo comportamento o le sue attività siano in palese contrasto con i principi e le finalità previste nel presente statuto. Tale decisione viene assunta a maggioranza dall'organo direttivo.

**Art. 6** - I soci possono organizzarsi:

- in sedi locali, per discutere e sostenere problematiche presenti nell'ambito del proprio territorio di residenza;
- in gruppi tematici.

Le sedi territoriali e i gruppi tematici dovranno chiedere di essere riconosciuti dall'associazione e opereranno in autonomia nel rispetto delle finalità previste dal presente statuto.

**Art. 7** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale;
- beni immobili e mobili;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il fondo patrimoniale dell'associazione è costituito:

- dai versamenti iniziali dei soci fondatori;
- da eventuali contributi in conto capitale;
- dagli eventuali avanzi di gestione che saranno reinvestiti nell'attività associativa.

**Art. 8** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo. Deve altresì redigere il bilancio preventivo, da approvarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione devono essere depositati presso la sede dell'associazione e pubblicati nel suo sito internet, entro i 15 giorni precedenti le sedute indette rispettivamente per la loro adozione e approvazione, in modo da poter essere consultati da ogni associato.

**Art. 9** - Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Comitato di Presidenza
4. Il Presidente

**Art. 9.1 - L'Assemblea dei Soci**

- Si riunisce almeno quattro volte all'anno.
- È convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci, senza obblighi di forma purché con mezzi comprovabili, compresi la posta elettronica e il telefono.
- La convocazione dovrà pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
- Ogni socio ha diritto a un voto.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza e vengono verbalizzate.
- L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano del Comitato di Presidenza.

Compiti dell'Assemblea sono:

- Eleggere il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti dello stesso;
- discutere e approvare le proposte presentate dal Consiglio Direttivo;

- approvare l'indirizzo generale dell'associazione e il programma di azione politico culturale;
- approvare il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- approvare l'eventuale regolamento interno

In sede straordinaria l'Assemblea delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulle proposte di modifica dello statuto;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci presenti.

#### **Art. 9.2 - Il Consiglio Direttivo**

- è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 55 componenti;
- resta in carica per un periodo di due anni;
- è suo compito quello di rendere operative le decisioni assembleari e di avanzare proposte per le nuove convocazioni;
- stabilisce la quota di adesione annuale all'associazione;
- nomina al suo interno il **Comitato di Presidenza** e il **Presidente**; il voto avviene in maniera palese o solo su richiesta dei tre quarti del direttivo a scrutinio segreto;
- si riunisce di norma con periodicità mensile;
- le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; un membro cura la redazione dei verbali.

Tutti esercitano le funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- delibera su ammissione ed esclusione di soci;
- predispone il bilancio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di sua impossibilità dal Vice Presidente Vicario o dal componente più anziano del comitato di Presidenza, oppure a richiesta scritta dai due terzi dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata con le modalità indicate per la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è considerato validamente costituito in prima convocazione con la maggioranza dei componenti

Un Consigliere può recedere dall'incarico dietro presentazione delle dimissioni volontarie inviate per A.R. al Presidente. L'Assemblea dei soci dovrà quindi provvedere alla nomina di un altro Consigliere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare, senza esercitare diritto di voto, i soci dell'associazione.

### **Art. 9.3 - Il Comitato di Presidenza**

- è composto da un minimo di tre ad una massimo di nove componenti scelti all'interno del consiglio direttivo oltre al Presidente dell'Associazione. Al comitato di Presidenza possono essere attribuiti compiti dal Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina. Si provvederà a definire i compiti di ciascun componente del comitato di presidenza dopo l'insediamento dello stesso.

### **Art. 9.4 - Il Presidente dell'associazione**

- rappresenta politicamente e legalmente l'associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, assicurandone il regolare svolgimento.

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Ad esso spetta:

- esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'associazione;
- sovrintendere all'attuazione del programma;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente può prestare deleghe specifiche per l'esercizio dei suoi poteri ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere urgente, con l'obbligo di riferirne entro 30 giorni al Consiglio Direttivo affinché provveda alla ratifica delle delibere presidenziali adottate d'urgenza.

**Art. 10** - L'associazione rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall'Assemblea dei soci.

Si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni aventi i medesimi scopi o che perseguono scopi di promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 11 - Arbitrato**

Qualsiasi controversia tra i Soci oppure fra un socio e l'Associazione derivante dallo svolgimento delle attività associative, comprese quelle inerenti la validità e l'interpretazione del presente Statuto, eccettuate solo quelle escluse per legge, sarà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, due designati da ciascuna delle parti in lite ed il terzo dai primi due membri entro 20 giorni.

Il Collegio arbitrale che deciderà in via irrituale dovrà costituirsi entro 30 giorni dalla nomina del terzo membro ed il relativo lodo dovrà essere emesso entro e non oltre i successivi 30 giorni.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora non fosse possibile arrivare ad una composizione pacifica della lite, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Napoli.

**Art. 12** - Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le delle normative vigenti in materia.